

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Natalia Ferrara e cofirmatari per la modifica degli art. 309g e 314f della Legge tributaria (Ammortamenti accelerati triplicati quale misura straordinaria a sostegno dell'occupazione e delle imprese)

del 23 novembre 2020

L'ammortamento è il riscontro contabile della perdita di valore dovuta dall'usura, dal tempo o dall'invecchiamento subita da un bene. Gli ammortamenti registrati durante un esercizio vanno in deduzione dell'utile imponibile e sono deducibili fiscalmente se rispettate le seguenti condizioni:

- principio di realtà (ammortamento ammesso solo nella misura in cui esprime un reale deprezzamento avvenuto nel periodo);
- ammortamento sulla sostanza aziendale;
- contabilizzazione dell'ammortamento.

Il primo Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti è stato adottato nel contesto delle misure del primo pacchetto fiscale e risale al 1° gennaio 1997. Esso è stato applicato, la prima volta, ai nuovi investimenti del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 (quindi a partire dall'imposta del periodo fiscale 1997/1998 per le persone fisiche e dall'imposta del periodo fiscale 1996 per le persone giuridiche). L'applicazione del decreto è poi stata prorogata a 6 riprese con decisioni del Gran Consiglio del 6 dicembre 2000, del 21 febbraio 2005, del 2 dicembre 2008, del 15 dicembre 2011 e del 23 settembre 2014 e, da ultimo, del 2 novembre 2015. Con decisione parlamentare del 15 ottobre 2019 la norma sugli ammortamenti accelerati è infine stata codificata direttamente nella Legge tributaria, tramite l'introduzione del nuovo cpv. 2bis degli articoli 27 (per le persone fisiche) e 71 (per le persone giuridiche) LT.

Questa misura è stata voluta, introdotta come disposizione transitoria ed infine codificata nella LT per favorire nuovi investimenti nelle aziende e quindi di creare delle condizioni quadro migliori.

Dal profilo del gettito fiscale, questa misura ha unicamente l'effetto di differire nel tempo gli utili imponibili, risultando del tutto neutra finché non dovesse venire eventualmente modificata l'aliquota di imposizione (ciò che non è il caso per il periodo in esame).

La proposta in dettaglio

Oltre a quanto sopra esposto, sullo storico e sull'importanza della misura degli ammortamenti accelerati, si rimanda in particolare al messaggio governativo n. 7685 del 10 luglio 2019 e al relativo rapporto (pagine 6 - 8).

La presente proposta vuole introdurre, con effetto al 1° gennaio 2021, ammortamenti accelerati triplicati (invece che raddoppiati) per un periodo limitato di tre anni (2021-2023), tramite l'applicazione di un tasso triplo rispetto a quello usualmente ammesso.

L'obiettivo è quello di incentivare le aziende che ne hanno possibilità ad investire in questo periodo difficile, favorendo così in generale l'intero tessuto economico ticinese, con un effetto diretto anche per aziende in seria difficoltà, laddove coinvolte concretamente con commesse, forniture, prestazioni di diverso genere. In questo periodo di incertezza dovuto alla pandemia e alle sue conseguenze economiche, le imprese frenano gli investimenti, limitandosi allo stress

necessario. Questo causa un'ulteriore difficoltà all'intera economia, in particolare alle PMI, come pure alle ditte individuali che fanno capo a persone fisiche.

Lo strumento dell'ammortamento accelerato ha dimostrato negli anni la sua validità, il fatto di consentire ammortamenti accelerati triplicati per un periodo, seppur breve, consentirà alle aziende di ammortizzare anche il 100% dei propri investimenti nell'anno in cui vengono effettuati. Inoltre, se dovessero entrare in vigore delle riduzioni di aliquote nel periodo successivo, i contribuenti avranno un vantaggio ulteriore. Questo ulteriore incentivo si giustificerebbe a maggior ragione considerata la situazione di grande incertezza e difficoltà. In effetti, anche le industrie che regolarmente sono chiamate a fare investimenti, in questa fase devono viepiù controllare le proprie voci di spesa, con il rischio, appunto, di rinunciare agli investimenti.

Lo Stato da solo non può garantire al Cantone tutti gli investimenti necessari per compensare le perdite causate dalla pandemia. La misura di ammortamenti accelerati triplicati funge da stimolo per l'economia privata, senza gravare le casse statali e quale misura solidale fra imprese. Edilizia, informatica al servizio del telelavoro, progetti anche importanti di digitalizzazione, e molto altro ancora. L'impresa privata che ha modo di investire andrebbe a sostenere le altre aziende del tessuto locale, evitando anche eventuali future richieste di lavoro ridotto, o, peggio, chiusure e fallimenti.

Una misura sensata e sostenibile da attuare subito.

Natalia Ferrara
Battaglioni - Bertoli - Galusero -
Morisoli - Ortelli P. - Pamini -
Passalia - Quadranti - Terraneo

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 23 novembre 2020 di Natalia Ferrara e cofirmatari,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 309g

In deroga all'articolo 27 cpv. 2bis, per i nuovi investimenti eseguiti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 sono ammessi, nell'anno in cui sono effettuati, ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il triplo di quello ammesso dall'articolo 27 cpv. 2.

Art. 314f

In deroga all'articolo 71 cpv. 2bis, per i nuovi investimenti eseguiti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 sono ammessi, nell'anno in cui sono effettuati, ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il triplo di quello ammesso dall'articolo 71 cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.